

L'Ambito Distrettuale di ASOLA, con verbale della Assemblea dei Sindaci in data 11/09/2017, ratificato con deliberazione di Giunta Comunale dell'ente capofila n. 141 del 13/09/2017,

DISPONE

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
PER L'ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE
DI CUI ALLA D.G.R. n. 6465 del 10/04/2017

MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6

PREMESSA

- *Richiamato il dispositivo normativo DGR X/6465 del 10.04.2017 di Regione Lombardia che prevede "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione anno 2017".*
- *Considerato il quadro di crescente complessità degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione.*
- *Considerato altresì che al Piano di Zona di Asola sono state assegnate risorse pari a € 22.994,00 per sostenere le famiglie nel contenimento dell'emergenza abitativa e nel mantenimento dell'alloggio in locazione.*
- *Convenuto che tra le cinque misure proposte da Regione Lombardia, la Misura 2 risulta essere quella scelta dal distretto di Asola.*

Art. 1 - CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Per accedere alle risorse di intervento per il contenimento dell'emergenza abitativa i nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti *Servizi Abitativi Sociali*¹ (ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c.6);

¹ per *Servizi Abitativi Sociali* si intendono servizi abitativi erogati dai Comuni, dalle ALER e operatori accreditati e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a

- avere almeno un membro del nucleo familiare residente da minimo 5 anni in Regione Lombardia;
- essere residenti in uno dei comuni del distretto di Asola (Asola, Castel Goffredo, Casalmoro, Casaloldo, Ceresara, Piubega, Mariana Mantovana, Casalromano, Gazoldo degli Ippoliti, Redondesco, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio);
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- ISEE ordinario/corrente max fino a € 15.000,00;
- essere in condizione di *morosità incolpevole²ridotta* accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00); non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

Art. 2 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

I soggetti esclusi dal beneficio sono:

- i titolari di contratto d'affitto con patto di futura vendita;
- i soggetti che abbiano uno sfratto in corso;
- i locatori di categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile; abitazione in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Art. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario, a condizione che lo stesso si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi (a partire dalla data di protocollo della domanda di contributo), sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi e si impegni, in caso di contributo maggiore rispetto alla morosità, a scalare dal contributo ricevuto le successive mensilità.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità

soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.

² per *morosità incolpevole ridotta* si intende la "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" dovuta alle seguenti circostanze:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- consistente riduzione dell'orario di lavoro o cassa integrazione;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo della famiglia per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e da un rappresentante del Comune.

I contributi saranno erogati previa verifica dei requisiti attestati e sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati, seguendo la graduatoria sulla base del valore ISEE. Nell'assegnazione del contributo si procederà secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto della ripartizione stabilita dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito di cui al successivo art 4.

Art. 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE SUL DISTRETTO

Il contributo sarà erogato nella misura di € 1.200,00 ad alloggio/contratto.

Se la morosità risulta essere inferiore ad € 1.200,00 il proprietario si impegnerà a scalare dal contributo ricevuto le successive mensilità.

Con riferimento alla disponibilità economica assegnata al distretto di Asola, pari a € 22.994,00 sarà possibile erogare fino a 19 contributi ad altrettante famiglie, nel rispetto della seguente ripartizione stabilita dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito:

<i>COMUNE</i>	<i>POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	<i>N. CONTRIBUTI ASSEGNABILI</i>
ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.935	2
ASOLA	10.093	3
CANNETO SULL'OGLIO	4.433	2
CASALMORO	2.242	1
CASALOLDO	2.687	1
CASALROMANO	1.486	1
CASTEL GOFFREDO	12.589	3
CERESARA	2.634	1
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.983	2
MARIANA MANTOVANA	746	1
PIUBEGA	1.700	1
REDONDESCO	1.275	1

E' data facoltà a ciascun Comune del distretto di integrare, con risorse proprie di bilancio, la disponibilità finanziaria sulla misura prevista dal presente bando a favore di propri nuclei famigliari residenti.

In tal caso il Comune potrà adottare i criteri previsti dal presente bando per individuare i beneficiari e procedere quindi in autonomia nelle fasi di istruttoria e liquidazione del contributo ai proprietari.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda d'accesso al beneficio dovrà essere presentata al Comune di residenza utilizzando apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali di ciascun comune dell'ambito distrettuale, **entro il 10 gennaio 2018**.

I documenti da presentare sono i seguenti:

- **domanda** di assegnazione di contributo a sostegno di famiglie con morosità incolpevole ridotta secondo modello fac-simile allegato, debitamente compilata, sottoscritta dal titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata;
- **dichiarazione e impegno del proprietario;**
- **copia permesso di soggiorno** (per i cittadini extracomunitari);
- **copia del documento d'identità** in corso di validità del conduttore del contratto di locazione;
- **copia del documento d'identità** in corso di validità del locatore del contratto di locazione;
- **copia del contratto di locazione** efficace e registrato, stipulato per unità immobiliare situata nel proprio comune di residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- **accordo a tre (proprietario, inquilino e Comune) di impegno** alla partecipazione alle politiche attive del lavoro, se disoccupato, al risanamento della eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

Il Comune non potrà accogliere domande incomplete.

Ogni Comune sarà tenuto alla consegna all'Ufficio di Piano delle domande pervenute entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e a seguito della valutazione congiunta, dove necessaria, e della stesura dell'accordo di impegno alla partecipazione alle Politiche attive del lavoro, se disoccupato, e al risanamento dell'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

Le domande dovranno essere trasmesse all'Ufficio di Piano tramite posta certificata (comuneasola@legalmail.it) o posta ordinaria (pdzasola@comune.asola.mn.it).

L'Ufficio di Piano provvederà alla liquidazione del contributo direttamente al proprietario, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, dandone altresì comunicazione via posta elettronica al Comune di residenza.

Art. 6 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 159 del 5 dicembre 2013 e della D.G.R. 6465 del 10/04/2017, i singoli Comuni sono tenuti a compiere i controlli sulle dichiarazioni rese. Potranno altresì richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ufficio di Piano in collaborazione con i Comuni del Distretto adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.

I controlli potranno anche riguardare il rispetto degli impegni assunti sia dall'inquilino che dal proprietario.

In particolare *il mancato rispetto dell'impegno a sanare le situazione residua di morosità* comporterà per il nucleo familiare beneficiario l'impossibilità di accedere e beneficiare, nell'anno in corso e in quello successivo, di altre misure di sostegno all'abitare, sia distrettuali che comunali.

Altresì, *il mancato rispetto da parte del proprietario dell'impegno a non aumentare l'affitto o a non avviare procedure di sfratto* nei 12 mesi successivi la presentazione della domanda comporterà il recupero del contributo concesso ed erogato.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La finalità del trattamento è la valutazione per l'erogazione del contributo ai sensi della DGR N. X/6465 seduta del 10/04/2017 e per le procedure amministrative inerenti l'espletamento della pratica. I dati saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici e il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo alle attività di cui sopra.

Potranno essere esercitati i diritti di accesso ai dati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di residenza.